I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1493/80 DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 1980

che proroga a titolo transitorio la validità di taluni regolamenti adottati in applicazione del regolamento (CEE) n. 803/68 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1224/80 prevede che la validità dei regolamenti adottati in applicazione del regolamento (CEE) n. 803/68 (2) possa essere prorogata a titolo transitorio, secondo la procedura di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, ma tale proroga non può essere superiore a sei mesi;

considerando che occorre prorogare a titolo transitorio la validità di taluni regolamenti di natura tecnica fino al termine del 1980;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del valore in dogana,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La validità dei seguenti regolamenti adottati in applicazione del regolamento (CEE) n. 803/68 è prorogata a titolo transitorio fino al 31 dicembre 1980:

— regolamento (CEE) n. 1150/70 della Commissione relativo al luogo d'introduzione da prendere in considerazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 803/68 del Consiglio relativo al valore in dogana delle merci;

— regolamento (CEE) n. 1570/70 della Commissione che istituisce un sistema di valori medi forfettari per gli agrumi, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 223/78 della Commissione;

— regolamento (CEE) n. 1641/75 della Commissione che istituisce un sistema di valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana delle mele e delle pere, modificato dal regolamento (CEE) n. 224/78 della Commissione;

— regolamento (CEE) n. 1025/77 della Commissione relativo al luogo d'introduzione da prendere in considerazione per le merci spedite via mare, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 803/68 del Consiglio relativo al valore in dogana delle merci;

— regolamento (CEE) n. 1033/77 della Commissione relativo alle spese di trasporto aereo da includere nel valore in dogana;

— regolamento (CEE) n. 2741/78 della Commissione relativo alle tasse postali da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana delle merci spedite per via postale.

2. La proroga, a titolo transitorio, della validità dei regolamenti (CEE) n. 1570/70 e (CEE) n. 1641/75 non preclude il diritto di un importatore di far ricorso all'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1224/80.

Se un importatore si avvale del diritto di ricorrere all'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1224/80 relativo alle merci che altrimenti verrebbero valutate secondo il sistema dei valori medi forfettari, i re-

(1) GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 6.

golamenti (CEE) n. 1570/70 e (CEE) n. 1641/75 non saranno più applicati alle importazioni che egli effettuerà durante il periodo transitorio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1980.

Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Membro della Commissione